

---

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

Delibera n. 902 del 11 OTT. 2017,

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Governo Clinico, Programmazione sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione, del Responsabile della Struttura Semplice Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali e del Direttore della Struttura Complessa URP e Attività Ospedale -Territorio

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: contratti per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale da strutture accreditate e convenzionate.

Onere annuo derivante dall'adozione del provvedimento: importo netto € 582.050,00

di cui a carico dell'esercizio 2017: : importo netto € 582.050,00

Int. Aut. 2017/11/2 - C.E. 135020015 fino a € 582.050,00

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992, integrato e modificato dal D.Lgs. 229/1999, le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli IRCCS, nonché di soggetti accreditati;

ATTESO che, qualora l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e a carico dello stesso sia effettuato da soggetti accreditati, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", per assicurare ai propri assistiti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei LEA, si avvale dell'attività di strutture accreditate presenti nel proprio ambito territoriale, di seguito elencate, con le quali ha stipulato convenzioni che sono venute a scadenza il 30/06/2017:

Istituto Radiologico Beretta s.a.s

Studio radiodiagnostico e terapia fisica dr. D'Amato Antonio e Gloria e c.

Centro Diagnostico Terapeutico Spezzino

LABORTEST Laboratorio di Analisi e Ricerche Cliniche s.n.c.

MOX –Studio di Diagnostica per Immagini di Giuseppe Mangiarotti e Paolo Omei s.n.c.

ECO X di Aluisini Anna Maria e C. s.a.s.

Centro Medico Lunense

Centro Medico Diagnostico

VISTA la Legge Regione Liguria n° 17 in data 29/7/2016 avente ad oggetto "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" che all'art. 3 attribuisce alla neo istituita (1/10/2016) A.Li.Sa. le funzioni, tra le altre, di "definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";

VISTE inoltre le deliberazioni n. 43 e n. 72 adottate dal Commissario Straordinario di A.Li.Sa. rispettivamente in data 08/05/2017 e in data 11/07/2017 con le quali vengono approvati gli schemi - tipo dei contratti da sottoscrivere con i soggetti erogatori privati accreditati, i quali hanno decorrenza giuridica ed economica a decorrere dall'1/08/2017;

VISTO il progetto con il quale A.Li.Sa. ha approvato l'assegnazione a dette strutture di prestazioni aggiuntive al fine di concorrere al recupero delle fughe extra regione;

RITENUTO di procedere alla ridefinizione al 31/07/2017 degli effetti giuridici ed economici degli accordi contrattuali scaduti il 30/06/2017 ed al rinnovo delle convenzioni medesime sottoscritte con le Strutture accreditate aventi sede in provincia, in precedenza elencate, per l'acquisto di attività specialistica di diagnostica per immagini, assegnando nell'anno 2017 i volumi annui di attività per ciascun gestore specificati nella scheda allegata;

Tanto premesso

## IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29.7.2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di acquistare nell'anno 2017, dalle strutture private accreditate specificate nella scheda allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate, i volumi di attività specialistiche di diagnostica per immagini per ciascun gestore indicati:

Istituto Radiologico Beretta s.a.s

Studio radiodiagnostico e terapia fisica dr. D'Amato Antonio e Gloria e c.

Centro Diagnostico Terapeutico Spezzino

LABORTEST Laboratorio di Analisi e Ricerche Cliniche s.n.c.

MOX –Studio di Diagnostica per Immagini di Giuseppe Mangiarotti e Paolo Omei s.n.c.

ECO X di Aluisini Anna Maria e C. s.a.s.

Centro Medico Lunense

Centro Medico Diagnostico

- 3) di approvare e sottoscrivere con le Strutture di cui al precedente punto 2 i relativi contratti, secondo lo schema tipo allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, approvato da A.Li.Sa. con deliberazioni n. 43/2017 e n. 72/2017, in premessa richiamate;
- 4) di approvare il progetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento riportante le prestazioni aggiuntive che vengono acquistate nell'anno 2017 dalle Strutture in questione al fine di concorrere alla riduzione delle fughe extra regione;
- 5) di dare atto che gli effetti giuridici ed economici di detti contratti avranno decorrenza dall'1/8/2017, che il budget indicato per ciascun soggetto gestore è assegnato per l'intera annualità e che sarà applicato il sistema di regressione tariffaria, con esclusione delle prestazioni aggiuntive di cui al progetto per il recupero delle fughe extra regione approvato da A.Li.Sa.;
- 6) di procedere alla ridefinizione al 31/07/2017 degli effetti giuridici ed economici degli accordi contrattuali scaduti il 30/06/2017 di cui alle premesse;
- 7) di dare atto inoltre che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolar-

mente registrata a carico del Bilancio Aziendale;

- 8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/09.

I PROPONENTI

Il Direttore della Struttura Complessa  
Governo Clinico, Programmazione  
sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di  
Gestione  
(Dottor Ermanno PASERO)

Il Responsabile della Struttura Semplice  
Governo Clinico delle Attività Ambulatoriali  
(Dottor Palamede COLOTTO)

Il Direttore della Struttura Complessa URP  
e Attività Ospedale - Territorio  
(Dottoressa Laura PIERAZZINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dottoressa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dottor Andrea CONTI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione delle Risorse  
Economiche e Finanziarie  
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

Estensore del provvedimento: dott.ssa Paola Ardigò

Delibera n. 902 del 11 OTT. 2017 composta di n. 4 pagine e n. 3 allegati

**ALLEGATO B6 alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 dell'11/07/2017.**

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE/AMBULATORIALI**

**TRA**

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Via ..... - ..... (codice fiscale/P. IVA n.....), di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario .....

**E**

L'Azienda Sociosanitaria Ligure..... incaricata di gestire in nome e per conto di ALISA il presente accordo contrattuale e individuata come capofila (di seguito ASL capofila) con sede in Via ..... - ..... (codice fiscale/P. IVA n.....), in persona del Direttore Generale ..... in quanto:

- Azienda Sociosanitaria Ligure di ubicazione della/delle unità di offerta

Oppure

- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è presente la Sede Legale qualora il soggetto gestore abbia più unità di offerta dislocate nel territorio di più ASL liguri

Oppure

- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è ubicata l'unità di offerta di maggiori dimensioni tra quelle presenti nelle diverse ASL liguri (nel caso in cui la sede legale fosse ubicata in altra Regione)

**E**

Il soggetto gestore (...), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) residente nel Comune di (...) via (...) n. (...) codice fiscale (...), di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per la/le unità d'offerta (di seguito denominata "unità di offerta"):

1. (tipologia) denominata (...), con sede nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice di Struttura n. (...), accreditata con D.G.R. Liguria n. (...) del (...) per (...) posti o prestazioni di seguito denominato soggetto gestore;
2. (tipologia) denominata (...), con sede nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice di Struttura n. (...), accreditata con D.G.R. Liguria n. (...) del (...) per (...) posti o prestazioni di seguito denominato soggetto gestore;

## PREMESSO CHE

- a) il presente accordo contrattuale risulta conforme allo schema tipo approvato da ALISA con deliberazione n. .... del ..... e deve essere applicato sulla base degli indirizzi e modalità previste dalla stessa;
- b) ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d'offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
- c) il soggetto gestore mette a disposizione del committente le prestazioni accreditate ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerate secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
- d) la/le suddetta/e unità d'offerta risulta/risultano autorizzata/e dal Comune di....., ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ ed accreditata con DGR Liguria n. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; **(oppure, ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data \_\_\_\_\_ alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii. , ed ha ricevuto in data \_\_\_\_\_ l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti);**
- e) l'unità/le unità di offerta è/sono tenuta/e a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
- f) il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi contrattuali con il soggetto gestore, anche per un numero di posti/attività inferiore a quelli/e accreditati/e sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
- g) il soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 (Oggetto dell'accordo contrattuale)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio dell'unità/delle unità di offerta di cui in premessa, con oneri a carico della Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente ai sensi della vigente normativa.

Le parti con il seguente accordo contrattuale determinano il volume massimo del valore della produzione, il budget annuale e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso con particolare riferimento alla accessibilità, alla appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale.

### ARTICOLO 2 (Prestazioni)

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali statali e/o regionali e quelle specifiche dell'unità/delle unità di offerta oggetto del presente accordo contrattuale, concorrendo al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.

Il soggetto gestore eroga prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza di ..... **(indicare se in regime di ricovero o ambulatoriale)**, per le tipologie assistenziali e relative tariffe e volume massimo del valore di produzione erogabile, indicati nell'allegata scheda di budget.

Le predette prestazioni/assistenza/attività sono erogate secondo la tipologia e con riferimento alle tariffe del nomenclatore tariffario vigente in Regione Liguria.

Per l'anno **2017** è mantenuta, nell'ambito del tetto di spesa complessivo di cui all'art. 5, la stessa distribuzione percentuale di tipologia di prestazioni erogate nell'anno 2016.

### ARTICOLO 3 (Obblighi del soggetto gestore)

Il soggetto gestore, si impegna a:

1. Fornire al committente al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale le autocertificazioni di cui alle premesse (lettera g premesse);
2. Erogare il volume di attività definito del presente accordo contrattuale;
3. Garantire a tutti gli assistiti le prestazioni sanitarie in osservanza di tutte le indicazioni/adempimenti contenuti nel presente accordo contrattuale per quanto di specifica attinenza alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta;

4. Rilasciare all'assistito l'attestazione, sulla base dell'effettivo pagamento da parte degli utenti delle spese sostenute per le prestazioni effettuate, che gli stessi potranno utilizzare ai fini previsti dalla legislazione vigente;
5. Rispettare e mantenere nel tempo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.1.97 ed altre disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti;
6. Adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa e/o disposizioni nazionali e/o regionali ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L. e/o di ALISA;
7. Garantire in qualunque momento e senza preavviso l'accesso alla/alle unità di offerta da parte di personale delle ASL, di ALISA e dei Comuni per le attività istituzionali di vigilanza e controllo secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente accordo contrattuale;
8. Assolvere il debito informativo, secondo le indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da ALISA, necessario ad assicurare il flusso verso la Regione ed il Ministero della Salute nonché il monitoraggio ed il controllo delle attività, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12 e, comunque, collaborare per la fornitura, nelle modalità previste, dei dati eventualmente richiesti da ASL/ALISA e/o organismi pubblici di governo clinico regionale e/o nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità, appropriatezza e correttezza dei servizi offerti dal soggetto gestore, anche nel contesto di specifici progetti in materia. Eventuali costi di implementazione, utilizzo, gestione e manutenzione di applicativi informatici correlati sono a carico del soggetto gestore;
9. Rispettare le indicazioni ministeriali, regionali e/o di ASL/ALISA in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria e amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management;
10. Redigere un bilancio annuale secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ed all'applicazione, per quanto di competenza, delle norme di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8.6.2001 e ss.mm.ii. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica e dell'art. 32 del D.L. n. 90 del 24.6.2014 e ss.mm.ii. (convertito con L. 11.8.2014 n. 114) sulla semplificazione e trasparenza amministrativa;
11. Rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro e della contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore;
12. Comunicare all'ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo, come stabilito al successivo articolo 11;
13. Partecipare ad eventuali iniziative e/o progetti promossi da ASL/ALISA e/o rivolti alla formazione continua del personale.

Inoltre, il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente e le autocertificazioni di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, si dichiara consapevole che è fatto divieto ai servizi sanitari accreditati, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o quali consulenti, personale in posizione di

incompatibilità. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui, a seguito di formale diffida alla cessazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, perduri l'inadempimento.

#### **ARTICOLO 4** **(Obblighi del Sistema Sanitario regionale)**

Gli obblighi degli enti del Sistema Sanitario regionale (SSR) relativamente alla corretta applicazione degli accordi contrattuali si differenziano tra ALISA e le singole Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) nel modo seguente:

##### **ALISA si impegna a:**

- Rilevare il fabbisogno dell'offerta sanitaria anche sulla base di dati epidemiologici e definire i limiti di spesa per il SSR e per le ASL;
- Monitorare l'andamento delle prestazioni e dei relativi costi del presente contratto;
- Coordinare, supervisionare e controllare i budget assegnati ai soggetti gestori per la/le unità di offerta;
- Stabilire a livello regionale le tariffe che remunerano le diverse tipologie di prestazione;
- Adottare indicatori di valutazione della qualità dell'offerta di cui al successivo articolo 10;
- Accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni vigenti;
- Esercitare attività di vigilanza e di controllo direttamente o avvalendosi di personale delle ASL, secondo procedure operative interne dalla stessa definite;
- Demandare all'ASL capofila le funzioni di negoziazione e/o rinegoziazione e formalizzazione del budget, l'applicazione di penali e/o sanzioni, l'effettuazione di contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale;
- Demandare a ciascuna ASL per i propri assistiti, i pagamenti e le gestioni contabili afferenti i medesimi comprese le relative contestazioni contabili, di concerto con l'ASL capofila;

##### **La ASL capofila si impegna a:**

- Negoziare e/o rinegoziare e formalizzare il budget con il soggetto gestore per la/le unità di offerta secondo le modalità indicate all'articolo 5;
- Applicare penali e/o sanzioni, effettuare contestazioni per inadempimenti alle previsioni del presente accordo contrattuale e/o il recesso e/o risoluzione e/o sospensione e/o modifica e/o integrazione del presente accordo contrattuale, anche parziale, secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 16;

##### **Tutte le ASL si impegnano a:**

- Svolgere le attività di vigilanza e controllo come meglio specificato all'articolo 9 del presente accordo contrattuale, secondo procedure operative attuative interne definite da ALISA;
- Gestire la lista di attesa secondo le modalità specificate all'articolo 8;
- Effettuare i pagamenti delle fatture secondo le modalità indicate all'articolo 13;

## **ARTICOLO 5 (Budget)**

Il Budget rappresenta il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi oggetto del presente accordo contrattuale che viene determinato nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato, anche sulla base di dati epidemiologici e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi.

Il Budget rappresenta il livello massimo di spesa nei confronti dell'ente gestore ed ammonta a complessivi € ....., di cui € ..... relativi a prestazioni aggiuntive per il recupero delle fughe extra regione, di cui al progetto approvato da A.Li.Sa., comprensivi dell'importo già oggetto dei contratti provvisoriamente prorogati con D.G.R. n. 1183/2016.

Il Budget assegnato alla struttura è da intendersi al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il ticket e la quota fissa sono incassati direttamente dalla struttura contestualmente all'erogazione della prestazione.

L'assegnazione del budget implica il diritto e l'obbligo dell'ente gestore di rendere prestazioni alla tariffa di cui al progetto concordato e approvato con A.Li.Sa. nel limite percentuale indicato, per ciascuna tipologia di prestazione, nel capitolo "Regressione tariffaria" del documento "Modalità applicative del programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati e le aziende pubbliche di servizio alla persona (A.S.P.)" allegato alla deliberazione A.Li.Sa n. .... del.....

Oltre tale limite e sino a concorrenza dell'intero budget si applicano le regressioni tariffarie nella misura prevista nel sopraddetto documento, con esclusione delle prestazioni di cui al progetto predetto.

Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell'allegata scheda budget.

Nel caso di soggetto gestore di più unità di offerta, dovrà essere allegata al presente accordo contrattuale una scheda budget per ciascuna di esse.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra la ASL capofila, sentite le altre ASL e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA a garanzia dell'equilibrio complessivo di sistema, e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. Il budget assegnato deve essere distribuito in modo omogeneo nel corso dell'anno.

In ogni caso l'eventuale modifica nel numero e nella tipologia delle prestazioni che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti sopra citate e previa approvazione formale da parte dell'ASL capofila, sentite le altre ASL e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA, a garanzia dell'equilibrio complessivo di sistema.

## **ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione)**

Ogni ASL per i propri assistiti è tenuta ad applicare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe stabilite a livello regionale secondo le modalità fissate nel presente accordo contrattuale, fatta eccezione per le prestazioni aggiuntive che saranno

remunerate alla tariffa concordata di € 34,00 per le prestazioni ecografiche e di € 17,00 per le prestazioni di radiologia tradizionale. Non sono in nessun caso ammesse forme di incremento o rivalutazione automatica delle tariffe delle prestazioni a carico del SSR.

Al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta e un sistema virtuoso di consolidamento della stessa, viene introdotto il meccanismo delle regressioni tariffarie diversificate per ciascuna specifica tipologia di offerta.

La eventuale quota di compartecipazione è regolata dalle disposizioni regionali vigenti.

#### **ARTICOLO 7 (Utenti fuori regione)**

Le disposizioni del presente accordo contrattuale si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Liguria.

Le attività di controllo svolte dalle ASL liguri sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Liguria.

#### **ARTICOLO 8 (Presenza in carico)**

L'accesso alla/e unità di offerta anche con riferimento alle liste d'attesa è regolato dalle disposizioni regionali vigenti. In ogni caso è garantita la libertà di scelta dell'assistito.

#### **ARTICOLO 9 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)**

Ogni unità di offerta deve rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e i requisiti per l'accreditamento istituzionale previsti dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria si impegna altresì ad adeguare i propri servizi agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e/o regionale ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei tempi compatibili all'adeguamento, eventualmente concordati con i competenti servizi dell'A.S.L./ALISA.

Il soggetto gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente accordo contrattuale secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria, da ALISA e dalle ASL.

L'attività di vigilanza viene esercitata, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente, sulle unità di offerta da ALISA, che può avvalersi del personale delle ASL e dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.). Tale procedura ha l'obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

L'attività di controllo viene esercitata su ogni unità di offerta da personale di ALISA e/o delle ASL sulla base di indicatori di qualità ulteriori rispetto ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

Essa è finalizzata a valutare la correttezza della modalità di erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, nonché le modalità di gestione del rischio correlato, utilizzando check list di controllo validate da ALISA.

L'esito delle attività di vigilanza e di controllo verrà utilizzato ai fini del mantenimento e/o della risoluzione del rapporto contrattuale.

Nell'ambito dell'attività di controllo rientra altresì la verifica della qualità dell'assistenza erogata, laddove non sia possibile verificarla attraverso flussi informativi, il cui esito verrà utilizzato anche ai fini del riconoscimento della premialità di cui al successivo art. 10.

Le suddette attività di vigilanza e controllo possono essere svolte in ogni momento e obbligatoriamente senza comunicazione preventiva. Al termine delle operazioni viene redatto schema di verbale vistato dal legale rappresentante dell'unità di offerta o suo delegato, espressamente indicato, a titolo di presa d'atto.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta dovrà rispondere ai rilievi, entro e non oltre il termine prescritto nella comunicazione stessa in forma scritta, certificando le azioni che verranno intraprese. In caso ciò non avvenga, o a seguito di reiterata inadempienza agli stessi, trovano applicazione gli artt. 15 e 16.

#### **ARTICOLO 10 (Sistema di qualità)**

La qualità dell'assistenza erogata viene valutata sulla base di specifici indicatori di cui alla scheda "Indicatori di Qualità assistenziale" allegata e parte integrante del presente accordo contrattuale. Sulla base della qualità accertata dalle ASL, scaturisce un sistema di premialità per le unità di offerta più performanti nell'anno successivo, attraverso l'assegnazione di un incremento di budget. Per l'anno in corso, vengono applicati un numero ridotto di indicatori, come da scheda allegata al presente accordo contrattuale, con i quali in via sperimentale potrà essere anticipato già nel corso del corrente anno il principio della premialità.

#### **ARTICOLO 11 (Sospensione e /o Interruzione delle prestazioni)**

Nel caso di cessazione, sospensione delle funzioni e/o attività sanitarie costituenti oggetto del presente accordo contrattuale, il soggetto gestore si impegna a darne comunicazione all'ASL capofila con un anticipo non inferiore a tre mesi.

Il soggetto gestore si impegna altresì in situazioni non prevedibili e non programmabili tali da rendere necessaria la sospensione o l'interruzione dell'attività, a darne comunicazione all'ASL capofila, entro il termine perentorio di gg. 5.

In ogni caso l'ASL capofila si riserva la facoltà di procedere alla verifica della situazione, nella logica della tutela dell'assistito ed in accordo con il soggetto gestore e alla revisione, di concerto con ALISA e le altre ASL, del presente accordo contrattuale adeguandolo alla nuova situazione di fatto o sospendendolo.

Durante il periodo di preavviso per il recesso di cui all'art.15, il soggetto gestore deve garantire comunque la continuità delle prestazioni.

## **ARTICOLO 12**

### **(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)**

Il soggetto gestore è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il flusso verso il Ministero della Salute e ALISA-Regione Liguria, il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, la verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative e correlate attività di risk management.

Il soggetto gestore si impegna ad adempiere esaustivamente con diligenza e costanza al proprio debito informativo secondo le modalità stabilite dalla normativa e disposizioni nazionali e regionali vigenti nonché dal presente accordo contrattuale.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Le ASL non procedono alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Il soggetto gestore è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e ministeriali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ed alle modalità di gestione dell'attività di risk management.

Il soggetto gestore raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica.

Le ASL nell'ambito dell'attività di controllo verificano l'appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sanitari, in conformità alle disposizioni vigenti ed alle previsioni del presente accordo contrattuale.

## **ARTICOLO 13**

### **(Pagamenti)**

La struttura erogante fattura mensilmente acconto a carico di ciascuna ASL competente, secondo la residenza dei pazienti trattati. Il valore fatturato mensilmente è pari al 90% del budget mensilizzato ( un dodicesimo) assegnato di cui alle schede allegate.

Con frequenza semestrale è emessa fattura di conguaglio sulla base dell'applicazione delle procedure tariffarie previste dal contratto: la modulazione tariffaria è applicata al periodo, in ragione del valore della produzione attesa in proiezione d'anno.

La fattura di conguaglio annuale potrà essere emessa solo previa validazione formale dei conteggi da effettuarsi da parte di ALISA entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le ASL supportate da ALISA si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le fatture d'acconto saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La ASL dell'assistito ha facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall'art. 31 commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013.

La ASL dell'assistito ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell'andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell'assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell'art. 5.

La fatturazione dovrà essere redatta su appositi modelli debitamente firmati, a norma di legge, dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Sanitario dell'unità di offerta e comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per il soggetto gestore ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, il soggetto gestore accetta sin d'ora di applicare il tasso di riferimento secondo la normativa vigente.

Sulla fattura dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni", numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, nonché tutti i dati identificativi degli assistiti cui si riferisce la fattura e la tipologia di servizio.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori ad euro 10.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l'ASL provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di

interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1:.....

per l'ASL 2:.....

per l'ASL 3:.....

per l'ASL 4:.....

per l'ASL 5:.....

#### **ARTICOLO 14**

##### **(Privacy, nomina a Responsabile Esterno del Trattamento e prevenzione della corruzione)**

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria nulla oppone ad essere designato da parte del committente e delle ASL, che sono Titolari del Trattamento (ognuno per l'area di afferenza), "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente accordo contrattuale e ad adeguarsi alle indicazioni che verranno fornite in applicazione del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation n. 2016/679).

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto ad accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente accordo contrattuale.

In virtù di tale nomina, il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dai Titolari ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria si impegna, altresì, a comunicare all'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dei titolari e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore.

#### **ARTICOLO 15** **(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)**

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione previste nel presente accordo contrattuale, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dal Codice Civile.

Le relative contestazioni saranno formalizzate con le procedure di cui all'art.16.

In caso di risoluzione dell'accordo contrattuale in danno del soggetto gestore viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari al 5 per cento del valore complessivo dell'accordo contrattuale risolto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente accordo contrattuale da parte del soggetto gestore, ove lo stesso non costituisca causa di risoluzione dell'accordo contrattuale, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di € 3.000,00 a violazione, previa diffida ad adempiere.

La suddetta penale sarà applicata previa contestazione scritta degli addebiti da parte dell'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, con le procedure di cui all'art. 16, ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto gestore. Le diffide scritte conterranno, tra l'altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ad eventuali necessari adempimenti ed il soggetto gestore dovrà provvedere in merito. Nel caso il soggetto gestore non adempia nei termini indicati, potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.

In caso di ulteriore mancato adempimento, l'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, potrà provvedere d'ufficio a spese del soggetto gestore.

Le penali saranno dedotte dai crediti del soggetto gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

Il pagamento della penale non solleva il soggetto gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

In caso di raggiungimento in una annualità di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo del budget assegnato al soggetto gestore per detta annualità per l'unità di offerta oggetto di contestazione, l'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL si riserva il diritto di risolvere, ex art. 1456 c.c., l'accordo contrattuale in qualsiasi momento. In questo caso verrà liquidato il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del

compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Per le contestazioni sollevate su singole prestazioni, con le procedure di cui all'art. 16, l'ASL capofila, trascorso inutilmente l'eventuale termine fissato per la regolarizzazione della fattispecie contestata, avrà facoltà di far trattenere alle ASL degli assistiti le cui prestazioni sono in contestazione, per conto del committente e delle altre ASL, fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino alla possibilità di risolvere l'accordo contrattuale.

Resta altresì ferma la facoltà per l'ASL capofila di dichiarare risolto l'accordo contrattuale, ex art. 1456 c.c., per conto del committente e delle altre ASL, anche nei seguenti casi:

- a. in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio, anche a seguito delle valutazioni negative in esito ai controlli di cui all'art. 9; (con obbligo della unità di offerta sanitaria di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo contrattuale fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL capofila contrattuale);
- b. in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL capofila;
- c. in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali nascenti dal presente accordo contrattuale, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL capofila;
- d. in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti;
- e. in caso di grave e reiterato mancato rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- f. in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca e/o mancato rinnovo dell'accreditamento istituzionale anche ai sensi delle vigenti disposizioni e normative nazionali e/o regionali e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e/o di sopravvenuta incapacità a contrattare con la P.A.;
- g. in caso di grave e reiterata mancanza nell'ottemperanza al debito informativo e nella gestione dell'attività di risk management di cui all'art. 12;
- h. in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo contrattuale e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente accordo contrattuale e/o alle disposizioni e/o norme di legge nazionali e/o regionali vigenti e/o in caso di frode, abusi e/o dolo nella stipula e/o gestione degli stessi;
- i. in caso di soggezione del contraente a procedure fallimentari o concorsuali contemplate dalla vigente legislazione in materia;
- j. in caso di confisca dell'attività o di sequestro o attivazione di procedure esecutive che, per la loro durata, compromettano il regolare esercizio dell'attività. Fatto salvo il diritto del committente e delle ASL al risarcimento da parte del soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria degli eventuali danni patiti e patienti;
- k. in caso di comunicazione successivamente alla stipula dell'accordo contrattuale di informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e/o di violazioni alla normativa antimafia e/o sulla prevenzione della corruzione e/o in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e/o in materia di igiene, igiene dei prodotti alimentari, gestione dei rifiuti, potabilità delle acque e salubrità ambientale in genere, nonché in materia fiscale, previdenziale e/o assicurativa, anche ai fini DURC, e/o di tutela

del lavoro e/o di contrattazione collettiva e/o di codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e/o di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale e/o per sopravvenuti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale e/o per sopravvenute ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. e/o incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o situazioni di conflitto di interesse, per i soggetti di cui all'art. 80, 3 comma, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compreso il/i responsabile/i sanitario/i dell'unità/delle unità di offerta sanitaria e/o di individuazione di situazioni di incompatibilità del personale ai sensi della vigente normativa reiterate e/o non eliminate a seguito di formale diffida.

Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo contrattuale mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

In caso di persistente inadempimento, da parte del committente e delle ASL, delle obbligazioni assunte con il presente accordo contrattuale, il soggetto gestore, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, potrà risolvere anticipatamente l'accordo contrattuale, con obbligo di rimborso da parte delle ASL degli assistiti delle cui prestazioni si tratta, dei crediti già maturati e debitamente documentati.

In caso di recesso, il soggetto gestore è tenuto a comunicarlo all'ASL capofila ed a garantire la continuità del servizio come previsto all'art.11.

#### **ARTICOLO 16** **(Procedure di contestazione degli inadempimenti)**

Le inadempienze al presente accordo contrattuale, saranno contestate formalmente dall'ASL capofila, per conto del committente e delle altre ASL, al soggetto gestore presso la sede di legale rappresentanza dello stesso, che, nel termine di giorni quindici, potrà far pervenire alla stessa ASL le proprie controdeduzioni.

#### **ARTICOLO 17** **(Foro competente)**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello della ASL capofila.

#### **ARTICOLO 18** **(Durata e clausola novativa)**

Il presente accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2017 a decorrere dal 01.08.2017 e sostituisce integralmente sia da un punto di vista soggettivo sia da un punto di vista oggettivo qualsiasi precedente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti.

Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato del soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta sanitaria. Durante la vigenza del presente accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all'accordo contrattuale stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale.

## **ARTICOLO 19**

### **(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)**

Il presente accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria per eventuali richieste di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, lì

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria  
Il Commissario Straordinario

(.....)

Azienda Sociosanitaria Ligure .... (quale ASL capofila)  
Il Direttore Generale

(.....)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria  
Il Legale Rappresentante

( \_\_\_\_\_ )

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 2 (Prestazioni)

ARTICOLO 3 (Obblighi del soggetto gestore)

ARTICOLO 4 (Obblighi del Sistema Sanitario Regionale)

ARTICOLO 5 (Budget)

ARTICOLO 6 (Remunerazione della produzione)

ARTICOLO 8 (Presa in carico)

ARTICOLO 9 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento, vigilanza e controlli)

ARTICOLO 10 (Sistema di qualità)

ARTICOLO 11 (Sospensione e/o interruzione delle prestazioni)

ARTICOLO 12 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sanitarie, responsabilità del trattamento dati ed attività di risk management)

ARTICOLO 13 (Pagamenti)

ARTICOLO 15 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze, penali)

ARTICOLO 16 (Procedure di contestazione degli inadempimenti)

ARTICOLO 17 (Foro competente)

ARTICOLO 18 (Durata e clausola novativa)

ARTICOLO 19 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, lì

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria  
Il Commissario Straordinario

(.....)

Azienda Sociosanitaria Ligure .... (quale ASL capofila)  
Il Direttore Generale

(.....)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria  
Il Legale Rappresentante

( \_\_\_\_\_ )

## SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

(Strutture di Ricovero)

Codice Struttura

Parte integrale e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimento provvedimento ALISA

### STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

Denominazione sociale

Comune Sede legale

Legale rappresentante

Codice Fiscale

Partita IVA

Tipologia di prestazioni:

### BUDGET DI PRODUZIONE

€

Oltre il limite percentuale indicato nell'allegato alla delibera A.LI.SA è applicata la regressione tariffaria relativa alla classe di riferimento.

In caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento del 100% della tariffa.

Letto e sottoscritto

Luogo e data

ALISA

Il Commissario Straordinario (o suo delegato)

Il legale Rappresentante (o suo delegato)

ASL (capofila)

Il Direttore Generale (o suo delegato)

## SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

(Specialistica Ambulatoriale)

Codice Struttura

Parte integrale e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimento provvedimento ASL/ALISA

### STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

Denominazione sociale

Comune Sede legale

Legale rappresentante

codice Fiscale

Partita IVA

### BUDGET DI PRODUZIONE

€

#### Tipologia di prestazioni:

<i>Diagnostica</i>	€ <input style="width: 90%; border: none;" type="text"/>
<i>Laboratorio</i>	€ <input style="width: 90%; border: none;" type="text"/>
<i>Visite</i>	€ <input style="width: 90%; border: none;" type="text"/>
<i>Riabilitazione</i>	€ <input style="width: 90%; border: none;" type="text"/>
<i>totale</i>	€ <input style="width: 90%; border: none;" type="text"/>

Oltre il limite percentuale indicato nell'allegato alla delibera A.LI.SA è applicata la regressione tariffaria relativa alla classe di riferimento.

In caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento del 100% della tariffa.

Letto e sottoscritto

ALISA

Luogo e data

Il Commissario Straordinario (o suo delegato)

Il legale Rappresentante (o suo delegato)

ASL (capofila)

Il Direttore Generale (o suo delegato)

# INDICATORI DI QUALITA' ASSISTENZIALE

## Specialistica ambulatoriale

### Indicatori di premialità

- Basso numero di pazienti che ripetono lo stesso tipo di esame nei 30 gg;
- Numero visite fisiatriche/n. utenti presi in carico

### Indicatore di osservazione

- distribuzione degli esami in classi di priorità prescrittive in %.

## Strutture di ricovero

### Indicatori di premialità

- Valutazione degli interventi sanitari con utilizzo indicatori del Piano Nazionale Esiti (P.N.E.)
- Compilazione della SDO con elementi riabilitativi
- Compilazione della scheda di Progetto Riabilitativo Individuale

## Proposta per erogatori ASL 5

In previsione della sottoscrizione del nuovo contratto, nell'ottica di incentivare le risorse messe a disposizione per l'erogazione di un numero maggiore di prestazioni;

dopo un attenta analisi dell'erogato dell'anno precedente abbiamo formulato un'attenta e puntuale richiesta / offerta territoriale da condividere.

A tal proposito di seguito riportiamo la situazione consuntiva dell'erogato del 2016

ECOGRAFIE EROGATE 12.545 per un importo di 582.271,80€

RX TRADIZIONALI 9.811 per un importo di 177.343,97€

(vedi tabella allegato A)

L'applicazione delle tariffe ASL 5 pari a 17 euro per RX e 34 euro per ecografie e il diverso mix attuato dagli erogatori porta una sostanziale diversificazione delle percentuali di abbattimento che si sono venute a manifestare rispetto al valore lordo della produzione, che vanno dal 5% nelle strutture che fanno solo radiologia tradizionale al 34% in quelle in cui hanno maggiore incidenza le ecografie a maggior valore.

La distribuzione della prestazione eco addome completo che è quella con la maggiore tariffa (60 euro) tra gli erogatori di ASL 5 conferma quanto detto (vedi tabella allegato B).

Il modello contrattuale proposto per il 2017 vorrebbe superare questa netta differenziazione garantendo due differenti obiettivi:

1. Applicare sulla produzione 2016 la struttura contrattuale regionale che prevede il pagamento delle tariffe ministeriali, secondo un modello di abbattimento che riconosca all'erogatore al massimo il 100% del valore quando è stato erogato il 109% della produzione dell'anno precedente (per tutte le altre fasce di produzione comprese tra il 85% e il 109% si rimanda al contratto A.Li.Sa)
2. Garantire all'ASL, nell'ambito delle risorse complessive rese disponibili (che saranno superiori a quella 2016 rispetto a quanto avviene nel resto della Liguria e per gli altri erogatori), lo stesso numero di prestazioni che si sarebbero ottenute con le tariffe riconosciute fino al 2016 senza ulteriori penalizzazioni per gli erogatori emergenti dall'applicazione dello schema di contratto.

Stante la disponibilità di € 1.050.000 (valore lordo della produzione) di tetto massimo di produzione (maggiore di circa € 200.000,00 rispetto all'anno precedente), il mix erogato nel 2016, il valore tariffario riconosciuto da ASL 5 nel 2016, l'assenza di abbattimento rispetto a queste tariffe, questa è la produzione complessiva attesa ASL nel 2017:

- 11.500 prestazioni di radiologia tradizionale, contro le 9.800 del 2016
- 18.700 ecografie contro le 12.550 del 2016

Per garantire questi volumi la proposta è la seguente:

- Produzione in termini di valorizzazione economica attesa per ogni erogatore a tariffa nomenclatore con regressione 100% verso 109% di produzione partendo dai valori di produzione 2016 ed ottenendo un eguale abbattimento costante per tutti gli erogatori del 8%.
- Quantità di prestazioni di prestazioni ecografiche attesa a livello aziendale per tipologia, con modifica del mix delle prestazioni richieste sull'ulteriore disponibilità economica per sopperire ad un maggior fabbisogno di ecocolordoppler, portando gli esami da 12.545 a 18706 con un aumento di 6.161 esami (vedi tabella allegato C).
- Quantità di prestazioni di rx tradizionale attesa a livello aziendale per tipologia portando gli esami da 9.813 a 11.495 con un aumento di 1.682 esami (vedi tabella allegato D).
- Tale incremento in termini di volumi verrà:
  - in parte valorizzato a tariffa nomenclatore con il sistema di regressione regionale (109% valorizzato al 100% quindi con uno sconto rispetto al nomenclatore del 8%):
    - Radiologia tradizionale 9.811 prestazioni
    - Ecografia 12.545 prestazioni
  - In parte con un abbattimento tariffario pari all'51%:
    - Radiologia tradizionale 2.530 prestazioni
    - Ecografie 4.208 prestazioni
  - In parte (extra budget finalizzato al recupero della mobilità passiva) con tariffe di € 34 per singola ecografia e € 17 per singola radiologia tradizionale:
    - Radiologia tradizionale 1.681 prestazioni
    - Ecografie 6.165 prestazioni
- Complessivamente quindi questo è il quadro ASL:

Prestazione	N. Prestazioni contrattualizzate	n. prestazioni extrabudget per recupero fughe	nr prestazioni complessive attese 2017
Ecografie	12545	6.165	<b>18.710</b>
RX	9811	1.681	<b>11.492</b>
totale	22356	7.846	<b>30.202</b>

Nel 2016 a tariffe ASL l'abbattimento per gli erogatori è stato mediamente del 22% diversamente distribuito: dal 2017 si tenderà a distribuirlo più equamente.

- Il modello contrattuale proposto è attuabile solo nell'ottica in cui la produzione complessiva lorda degli erogatori si incrementi a livello di ASL del 38%. Sarà definito per ciascun erogatore come lo stesso concorre al raggiungimento di questo obiettivo che garantisce un tetto complessivo di € 1.076.147,91 (valore lordo della produzione). Nel caso in cui il singolo erogatore e/o il sistema nel suo complesso, non raggiungessero l'obiettivo stimato, la ASL si impegnerà a remunerare tutte le prestazioni erogate al valore di € 17,00 per la radiologia tradizionale ed € 34,00 per le ecografie ed ecocolordoppler.
- Si stabilisce che la produzione lorda anno 2017, budgettizzata in un tetto massimo di € 1.076.147,91 (valore lordo della produzione) verrà storicizzata a livello ASL garantendo così il budget dei futuri contratti.

## Allegato A

Struttura ministeriale	Codice classe regionale	numero	valore	media	% abbattimento
LABORTEST S.N.C.	ECOGRAFIE	1.280,00	54.207,94	42,35	
LABORTEST S.N.C.	ESAMI CARDIOLOGICI	405,00	17.779,50	43,90	
<b>LABORTEST S.N.C.</b>	<b>totale</b>	<b>1.685,00</b>	<b>71.987,44</b>	<b>42,72</b>	<b>-20%</b>
D AMATO ANTONIO E ANNA C. SAS	RADIOLOGIA TRAD	1.361,00	24.944,97	18,33	
D AMATO ANTONIO E ANNA C. SAS	ECOGRAFIE	1.758,00	88.939,26	50,59	
<b>D AMATO ANTONIO E ANNA C. SAS</b>	<b>totale</b>	<b>3.119,00</b>	<b>113.884,23</b>	<b>36,51</b>	<b>-27%</b>
IST.RADIOLOGICO BERETTA S.A.S.	RADIOLOGIA TRAD	1.427,00	25.374,46	17,78	
IST.RADIOLOGICO BERETTA S.A.S.	ECOGRAFIE	1.719,00	78.736,25	45,80	
IST.RADIOLOGICO BERETTA S.A.S.	ESAMI CARDIOLOGICI	356,00	15.628,40	43,90	
<b>IST.RADIOLOGICO BERETTA S.A.S.</b>	<b>totale</b>	<b>3.502,00</b>	<b>119739,11</b>	<b>34,19</b>	<b>-21%</b>
CENTRO MEDICO LUNENSE S.R.L.	ECOGRAFIE	1.828,00	101.666,74	55,62	
CENTRO MEDICO LUNENSE S.R.L.	ESAMI CARDIOLOGICI	1.031,00	45.260,90	43,90	
<b>CENTRO MEDICO LUNENSE S.R.L.</b>	<b>totale</b>	<b>2.859,00</b>	<b>146.927,64</b>	<b>51,39</b>	<b>-34%</b>
ECO X DR. CALZETTA	ECOGRAFIE	1.273,00	56.177,62	44,13	
ECO X DR. CALZETTA	ESAMI CARDIOLOGICI	1.274,00	55.928,60	43,90	
<b>ECO X DR. CALZETTA</b>	<b>totale</b>	<b>2.547,00</b>	<b>112.106,22</b>	<b>44,02</b>	<b>-23%</b>
CDTS CENTRO DIAGN.TERAP.SPEZZ.	RADIOLOGIA TRAD	2.684,00	49.534,55	18,46	
CDTS CENTRO DIAGN.TERAP.SPEZZ.	ECOGRAFIE	456,00	18.306,53	40,15	
CDTS CENTRO DIAGN.TERAP.SPEZZ.	ESAMI CARDIOLOGICI	595,00	26.120,50	43,90	
<b>CDTS CENTRO DIAGN.TERAP.SPEZZ.</b>	<b>totale</b>	<b>3.735,00</b>	<b>93.961,58</b>	<b>25,16</b>	<b>-13%</b>
<b>CMD CENTR MEDICO DIAGNOSTICO</b>	<b>RADIOLOGIA TRAD</b>	<b>987,00</b>	<b>17.732,89</b>	<b>17,97</b>	<b>-5%</b>
MOX S.N.C. - STUDIO DI DIAGNOSTICA PER I	RADIOLOGIA TRAD	3.352,00	59.757,10	17,83	
MOX S.N.C. - STUDIO DI DIAGNOSTICA PER I	ECOGRAFIE	570,00	23.519,56	41,26	
<b>MOX S.N.C. - STUDIO DI DIAGNOSTICA PER I</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.922,00</b>	<b>83.276,66</b>	<b>21,23</b>	<b>-8%</b>
<b>totale ASL</b>	<b>RX</b>	<b>9.811,00</b>	<b>177.343,97</b>	<b>18,08</b>	<b>-6%</b>
	<b>ECO</b>	<b>12.545,00</b>	<b>582.271,80</b>	<b>46,41</b>	<b>-27%</b>

Allegato B

Struttura ministeriale	Codice prestazione regionale	Numero Prestazioni	Importo Lordo Regionale	tariffa	% sul totale asl
LABORTEST S.N.C.	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	441	26.649,63	60,43	10%
D AMATO ANTONIO E ANNA C. SAS	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	1083	65.445,69	60,43	23%
IST.RADIOLOGICO BERETTA S.A.S.	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	807	48.767,01	60,43	17%
CENTRO MEDICO LUNENSE S.R.L.	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	1422	85.931,46	60,43	31%
ECO X DR. CALZETTA	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	564	34.082,52	60,43	12%
CDTS CENTRO DIAGN.TERAP.SPEZZ.	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	133	8.037,19	60,43	3%
MOX S.N.C. - STUDIO DI DIAGNOSTICA PER I	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	186	11.239,98	60,43	4%
<b>totale ASL</b>		<b>4636</b>	<b>280.153,48</b>	60,43	<b>100%</b>

Allegato C

codice prestazione regionale	q.tà 2016	incremento	totale
88.71.4-DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO	638	284	922
88.72.3-ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA	1	0	1
88.73.1-ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA	104	46	150
88.73.2-ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA	9	4	13
88.74.1-ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE	808	360	1.168
88.75.1-ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE	341	152	493
88.76.1-ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	4.636	2069	6.705
88.76.2-ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI	34	15	49
88.79.1-ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	409	182	591
88.79.2-ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE	1.363	608	1.971
88.79.3-ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA	359	160	519
88.79.6-ECOGRAFIA DEI TESTICOLI	182	81	263
88.73.5-ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	1.928	1.200	3.128
88.77.2-ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA	1.733	1.000	2.733
<b>totale asl</b>	<b>12.545</b>	<b>6.161</b>	<b>18.706</b>

Allegato D

Codice prestazione regionale	2016	incremento	2017
87.09.1-RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO	2	1	3
87.09.2-RADIOGRAFIA DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE	4	1	5
87.11.3-ORTOPANORAMICA DELLE ARCADE DENTARIE	416	71	487
87.12.1-TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO	105	18	123
87.16.1-ALTRA RADIOGRAFIA DI OSSA DELLA FACCIA	71	13	84
87.17.1-RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI	85	15	100
87.17.2-RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA	2	1	3
87.22-RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE	563	96	659
87.23-RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE)	363	62	425
87.24-RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE	1387	236	1.623
87.29-RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA	136	24	160
87.43.1-RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA	15	3	18
87.43.2-ALTRA RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA	123	21	144
87.44.1-RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS	931	159	1.090
87.79-RADIOGRAFIA DELL' APPARATO URINARIO	1	1	2
88.19-RADIOGRAFIA DELL' ADDOME	20	4	24
88.21-RADIOGRAFIA DELLA SPALLA E DELL' ARTO SUPERIORE	448	77	525
88.22-RADIOGRAFIA DEL GOMITO E DELL' AVAMBRACCIO	65	12	77
88.23-RADIOGRAFIA DEL POLSO E DELLA MANO	697	119	816
88.26-RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA	1829	311	2.140
88.27-RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA	1514	258	1.772
88.28-RADIOGRAFIA DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA	949	162	1.111
88.29.2-RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA	67	12	79
88.31-RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO	2	1	3
88.33.1-STUDIO DELL' ETA' OSSEA	18	4	22
<b>totale ASL</b>	<b>9.813,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>11.495,00</b>